



LEGGE DI BILANCIO 2023

(L. n. 197/2022 – G.U. s.o. n. 303/2022)

* * *

Decreto Milleproroghe D.L. n. 198/2022
D.L. n. 73/2022, Decreto Semplificazioni
D.M. 27.12.2022

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March

Eros De March

Ambra Mattiello

Manuel Bandiera

Fabio Perissinotto

Massimo Motta

DOTTORI TRIBUTARISTI

Lorenzo Crescente

09 gennaio 2023

Approfondimento n. 2

INTERVENTI FISCALI e CIVILISTICI

- fabbricati strumentali e incremento della quota di ammortamento: modifiche per talune attività
- sospensione ammortamenti anche per il 2023
- sterilizzazione perdite civilistiche
- versamento bollo sulle fatture elettroniche
- limite uso denaro contante
- invio spese sanitarie al sistema TS: anche per il 2023 rimane il termine semestrale
- operatori sanitari: fattura cartacea per tutto il 2023

1. FABBRICATI STRUMENTALI E INCREMENTO DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO: MODIFICHE PER TALUNE ATTIVITA' (art. 1, co. 65-71)

Per i soli **fabbricati strumentali** utilizzati per l'esercizio di attività rientranti nei seguenti **codici Ateco**:

- 47.11.10 (Ipermercati);
- 47.11.20 (Supermercati);
- 47.11.30 (Discount di alimentari);
- 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
- 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
- 47.19.10 (Grandi magazzini);
- 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
- 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
- 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
- 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
- 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
- 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati);
- 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
- 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
- 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 6% (in luogo del 3%).

Tale maggiorazione si applica anche alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale.

Tale disposizione **si applica per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro periodi d'imposta successivi (per i soggetti "solari": 2023-2027).**

In attesa del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 1^a marzo 2023.

2. SOSPENSIONE AMMORTAMENTI ANCHE PER IL 2023 (art. 3, co. 8, Decreto Milleproroghe D.L. n. 198/2022)

Sospensione (in tutto o in parte) degli ammortamenti dei beni immateriali e materiali possibile anche nei bilanci 2023, al pari di quanto accaduto per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 in virtù dell'art. 60, co. 7-bis, del D.L. n. 104/2020.

Pare che il ricorso alla sospensione degli ammortamenti debba essere limitato ad effettive cause contingenti (si citano: pandemia da Covid-19 e guerra Russia-Ucraina). Inoltre, **non esiste più la deroga al presupposto della continuità aziendale che poteva attenuare le responsabilità degli organi societari.**

Valevoli le precedenti regole:

- verifica della recuperabilità del costo nel maggior arco temporale o, in mancanza, recupero con maggiori quote di ammortamento negli esercizi residui;
- sospensione dell'ammortamento anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio 2023;
- la scelta di sospendere gli ammortamenti deve essere coerente con le ragioni fornite nella Nota integrativa, la quale deve indicare: su quali immobilizzazioni e in quale misura non sono stati contabilizzati gli ammortamenti; **le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga**; l'impatto economico e patrimoniale della deroga;
- applicabilità anche alle micro imprese che possono fornire l'informativa richiesta dalla norma redigendo volontariamente la Nota integrativa oppure in calce al bilancio;
- obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili d'esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi;
- la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico;
- la deroga può generare fiscalità differita, contabilizzata secondo il principio Oic 25;
- in caso di bilancio consolidato gli effetti della deroga sono recepiti con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono: pertanto, la deroga consente, in materia di ammortamenti, l'utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei. La Nota integrativa del bilancio consolidato deve dare conto di quali società consolidate hanno applicato la deroga.

3. STERILIZZAZIONE PERDITE CIVILISTICHE (art. 3, co. 9, Decreto Milleproroghe D.L. n. 198/2022)

Perdite civilistiche 2022 sospese, al pari di quanto avvenuto per gli esercizi chiusi 2020 e 2021 (art. 6, co. 6, D.L. n. 23/2020).

Pertanto, per Spa e Srl non si applicano gli articoli del Codice civile 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, co. 1, n. 4 e 2545-duodecies.

Ciò significa che:

- **il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo** (artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4), **è posticipato al quinto esercizio successivo (2027)**, con obbligo per l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
- **nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, la delibera dei soci** (riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo, o della trasformazione della società) **è rinviata al 2027**.

In nota integrativa o nella relazione sulla gestione (nel caso di bilanci ordinari), l'organo amministrativo dovrà illustrare:

- le ragioni della perdita
- i provvedimenti proposti all'assemblea
- la tempistica stimata per il ripianamento delle perdite

ciò anche con riferimento a precedenti perdite sterilizzate.

In nota integrativa si dovrà in ogni caso indicare distintamente le perdite "sospese" con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

4. VERSAMENTO BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (art. 3, co. 4, D.L. n. 73/2022, Decreto Semplificazioni)

Con effetto dal 1^a gennaio 2023, semplificati i termini per il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse dal 2023:

Imposta di bollo dovuta per il	Termini di versamento bollo	A condizione che l'ammontare dell'imposta di bollo <u>complessivamente</u> dovuta sulle fatture elettroniche emesse
I ^a trimestre	31 maggio	nel I ^a trimestre dell'anno è superiore a 5.000 euro (<i>prima limite fissato a 250 euro</i>)
	30 settembre	nel I ^a trimestre dell'anno è inferiore a 5.000 euro (<i>prima limite fissato a 250 euro</i>)
II ^a trimestre	30 settembre	
I ^a e II ^a trimestre	30 novembre	nel I ^a e nel II ^a trimestre dell'anno è inferiore a 5.000 euro (<i>prima limite fissato a 250 euro</i>)
III ^a trimestre	30 novembre	
IV ^a trimestre	28/29 febbraio (se anno bisesto)	

5. LIMITE USO DENARO CONTANTE (art. 1, co. 384)

Dal 1^a gennaio 2023 soglia di 5.000 euro (*sino al 31.12.2022 limite fissato a 2mila euro*) oltre la quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera eseguito tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

6. INVIO SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS: ANCHE PER IL 2023 RIMANE IL TERMINE SEMESTRALE (art. 2, D.M. 27.12.2022)

Anche per il 2023, la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie avverrà in base a una **cadenza semestrale** e non mensile.

Spese sostenute nel	Termine invio al sistema TS
2 ^a semestre 2022	31 gennaio 2023 <i>(senza quindi proroga all'8 febbraio)</i>
I ^a semestre 2023	30 settembre 2023
II ^a semestre 2023	31 gennaio 2024
dal 1 ^a gennaio 2024	entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale

Sul sito internet del Sistema tessera sanitaria si sottolinea che il servizio telematico per la trasmissione dei dati è comunque disponibile 24 ore su 24 ed è quindi possibile optare per la frequenza temporale di trasmissione dei dati che si ritiene più opportuna (anche in tempo reale).

Nessuna modifica in termini di sanzioni:

- in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro.
- in caso di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che dal 1° al 28 febbraio 2023 i cittadini possono richiedere, accedendo al Sistema tessera sanitaria, la cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2022, affinché non siano comunicate all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento nei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 precompilati. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comporta l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

7. OPERATORI SANITARI: FATTURA CARTACEA PER TUTTO IL 2023 (art. 3, co. 2, D.L. 198/2022 Decreto Milleproroghe)

Fino al 31.12.2023, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fatture elettroniche**, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.

Quando le prestazioni rese da tali soggetti riguardano, invece, **consulenze, pareri e simili**, che, in quanto tali non sono soggette all'invio al Sistema Tessera Sanitaria, vige l'**obbligo di emissione della fattura elettronica**.